

# **Violenza della polizia in Bulgaria e Croazia: Conseguenze per i trasferimenti Dublino**

Analisi giuridica e richieste dell'Organizzazione svizzera  
aiuto ai rifugiati (OSAR)

Berna, 13 settembre 2022

**Colofone**

Editrice

Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR)

Casella postale, 3001 Berna

Tel. 031 370 75 75

Fax 031 370 75 00

E-mail: [info@fluechtlingshilfe.ch](mailto:info@fluechtlingshilfe.ch)

Internet: [www.osar.ch](http://www.osar.ch)

Conto per i donativi: CP 30-1085-7

Lingue

Tedesco, francese, italiano

COPYRIGHT

© 2022 Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR), Berna

È permesso realizzare copie e ristampe con indicazione della fonte.

## Sommario

<b>1</b>	<b>I fatti principali in breve</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Situazione di partenza</b> .....	<b>5</b>
2.1	Violenza della polizia documentata nei singoli Stati di Dublino .....	6
2.1.1	Respingimenti .....	6
2.1.2	Bulgaria .....	6
2.1.3	Croazia.....	7
<b>3</b>	<b>Classificazione giuridica</b> .....	<b>8</b>
3.1	Monopolio del potere da parte dello Stato .....	8
3.2	Obblighi internazionali .....	9
3.3	Obblighi nazionali .....	9
<b>4</b>	<b>Art. 3 CEDU</b> .....	<b>10</b>
4.1	Campo di protezione .....	10
4.2	Giurisprudenza Corte EDU .....	11
<b>5</b>	<b>Valutazione da parte di autorità e del tribunale</b> .....	<b>11</b>
5.1	Bulgaria .....	12
5.2	Croazia.....	13
<b>6</b>	<b>Ricorso giurisdizionale nazionale</b> .....	<b>15</b>
6.1	Bulgaria .....	15
6.2	Croazia.....	16
6.3	Perdita di fiducia nelle autorità dello Stato .....	17
<b>7</b>	<b>Conclusione</b> .....	<b>18</b>
<b>8</b>	<b>Richieste dell'OSAR</b> .....	<b>19</b>

# 1 I fatti principali in breve

Nella procedura Dublino vengono regolarmente denunciati casi di violenza da parte delle autorità dei vari Stati Dublino. Ciò riguarda in particolare la Bulgaria e la Croazia. L'uso della forza da parte della polizia in questi Stati è ampiamente documentato e indiscutibile.

Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, se una persona subisce violenza fisica da parte delle forze dell'ordine e tale violenza non è assolutamente necessaria sulla base del comportamento della persona interessata, tale atto costituisce una lesione della dignità umana e, in linea di principio, una violazione dell'art. 3 della CEDU. Se non è possibile confinare l'uso della forza nei confronti di persone in cerca di protezione ad un episodio individuale, bensì, sulla base di prove, esso può essere classificato come una violazione di diritti, se non direttamente voluta o ordinata dallo Stato, quanto meno tollerata da quest'ultimo, diventa difficile presumere che lo Stato medesimo agisca legalmente in altri contesti. La violazione del diritto internazionale cogente lungo i confini non può essere considerata indipendentemente dalla situazione di violenza presente all'interno dello Stato in esame. Dal punto di vista dell'OSAR non si può pertanto presumere che, qualora si verificano le circostanze di cui sopra, i singoli Stati rispettino i propri obblighi internazionali.

Altrettanto importante stabilire è se gli Stati interessati dispongano di una procedura efficace per perseguire comportamenti da parte dei loro funzionari di polizia che infrangono il codice penale. Dal divieto di tortura di cui all'art. 3 della CEDU, in combinato disposto con l'art. 13 della CEDU, deriva il diritto a un'indagine ufficiale efficace e approfondita nel caso in cui una persona affermi in modo credibile di essere stata sottoposta a trattamenti degradanti da parte di funzionari di polizia. Ciò non avviene né in Croazia né in Bulgaria: in entrambi i Paesi infatti il ricorso alla giustizia nazionale non rappresenta un'opzione realistica. L'autore del reato può rimanere impunito.

Di conseguenza, i trasferimenti in Bulgaria e in Croazia ai sensi del regolamento Dublino III sono in linea di principio inammissibili e inaccettabili dal punto di vista dell'OSAR. L'OSAR chiede pertanto di rinunciare ai trasferimenti verso la Bulgaria e la Croazia.

## 2 Situazione di partenza

Nell'ambito delle sue attività, l'OSAR segue sistematicamente da anni la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) in materia di diritto d'asilo e di diritto degli stranieri. Per quanto riguarda Dublino e Stati terzi sicuri, l'OSAR analizza tutte le sentenze pubblicate. Ciò consente di identificare quali sono le tendenze pratiche e giuridiche in corso.

Nel corso degli anni 2021 e 2022 le sentenze del TAF hanno visto un aumento di dichiarazioni da parte di richiedenti asilo che sostenevano di essere stati picchiati e maltrattati in altri Stati di Dublino da membri delle autorità o funzionari di polizia,<sup>1</sup> motivo per cui di seguito si procederà ad approfondire tali allegazioni e a classificarle dal punto di vista giuridico. La questione in sé non è nuova e interessa principalmente le frontiere esterne dell'UE, tuttavia riguarda anche le frontiere interne dello spazio Schengen e le situazioni esistenti all'interno dei confini dei vari Stati membri. La violenza si verifica sia in mare che lungo le frontiere nazionali.<sup>2</sup>

Il presente rapporto si fonda essenzialmente sull'analisi di sentenze emesse entro la prima metà del 2022 (7 luglio). Delle 381 sentenze analizzate, 43 riguardavano atti di violenza da parte della polizia in uno Stato di Dublino. Numerose sono state le segnalazioni nei confronti di Bulgaria e Croazia, e in circa il 50% delle sentenze riguardanti questi Paesi è stato dichiarato dalle persone richiedenti di aver subito violenze da parte della polizia nazionale.

In un primo tempo si procederà a esaminare la documentazione relativa alla violenza commessa dalla polizia in questi due Stati, per dimostrare che le dichiarazioni dei richiedenti asilo nel procedimento svizzero non rappresentano casi isolati, ma sono episodi regolari documentati da diverse organizzazioni. Queste sezioni sono volutamente brevi, in quanto l'uso della forza è sufficientemente documentato e dimostrato, dal punto di vista dell'OSAR. Quanto sopra non viene contestato in linea di principio né dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) né dal TAF. La valutazione della situazione da parte delle autorità verrà analizzata in un secondo momento. In ultima analisi si procederà a definire in che misura l'esercizio arbitrario della violenza da parte della polizia sia da considerarsi un atto imputabile allo Stato, e a verificare se e come, in tali circostanze, si possa presumere che sia conservato il rispetto del diritto internazionale da parte dello Stato in questione.

---

<sup>1</sup> LOSAR non ha accesso ai verbali delle audizioni dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione SEM; l'aumento di tali allegazioni è stata rilevato grazie al monitoraggio effettuato dalla giurisprudenza Dublino.

<sup>2</sup> Si aggiunge anche la dichiarazione di [Filippo Grandi a gennaio 2022](#): «*Equally horrific practices are frequently reported at land borders, with consistent testimonies of people being stripped and brutally pushed back in harsh weather conditions*».

## 2.1 Violenza della polizia documentata nei singoli Stati di Dublino

### 2.1.1 Respingimenti

I respingimenti<sup>3</sup> non sono necessariamente equiparabili all'uso della forza da parte della polizia, anche se nella maggior parte dei casi le due manifestazioni si sovrappongono, dal momento che la maggior parte dei respingimenti viene effettuata con l'uso della forza. In questo caso, tuttavia, l'attenzione si concentra sulle allegazioni concrete di violenza fisica da parte della polizia. Questa, a sua volta, non deve necessariamente avvenire nell'ambito dei respingimenti.

Ciononostante, i rapporti sui respingimenti e il loro numero<sup>4</sup> forniscono un'indicazione in merito al rispetto generale degli obblighi internazionali nei Paesi interessati. I numerosi rapporti sui respingimenti devono essere presi in considerazione per valutare l'adempimento delle norme in materia di diritto internazionale. Il TAF<sup>5</sup> ha giustamente osservato che, contrariamente al parere della SEM, il modo in cui un Paese tratta i migranti e le persone entrate illegalmente al di fuori del quadro Dublino è del tutto rilevante ai fini della valutazione relativa al modo in cui detto paese adempie ai propri obblighi di diritto internazionale.

### 2.1.2 Bulgaria

Le segnalazioni riguardanti episodi di violenza perpetrata dalla polizia in Bulgaria non sono una novità. Questi episodi sono noti da anni e sono stati documentati in diverse occasioni.<sup>6</sup> Non si verificano solo alle frontiere, ma anche all'interno del Paese.<sup>7</sup>

Nel maggio 2022 Human Rights Watch (HRW) ha pubblicato i risultati delle audizioni effettuate presso le vittime di respingimenti in Bulgaria. HRW ha accusato le autorità bulgare di aver picchiato, derubato, spogliato persone in cerca di protezione e di aver usato i cani della polizia contro di loro per poi rimandarle in Turchia senza un'audizione formale o una procedura d'asilo.<sup>8</sup> I fatti sono confermati anche dal Consiglio d'Europa.<sup>9</sup>

<sup>3</sup> I respingimenti sono misure statali in base alle quali le persone rifugiate vengono respinte nel Paese dal quale sono entrate direttamente, senza la possibilità di presentare una domanda d'asilo o di far verificare la legittimità del respingimento stesso. I respingimenti violano tra l'altro il divieto di espulsione collettiva.

<sup>4</sup> Esempio della Bulgaria: Il rapporto nazionale sul monitoraggio delle frontiere relativo al 2021 indica che nel 2021 sono stati registrati 2'613 respingimenti, che hanno interessato ben 44'988 persone. Di coloro che sono stati ammessi nel Paese, solo il 15% ha avuto accesso diretto alla procedura d'asilo, mentre il restante 85% è stato arrestato. [Annual report on border monitoring, Bulgaria 2021](#), Polizia di frontiera bulgara, UNHCR e Bulgarian Helsinki Committee, pag. 3.

<sup>5</sup> Ad es. TAF, sentenza [E-4211/2019](#) del 9 dicembre 2019 relativa alla Croazia.

<sup>6</sup> Ad es. HRW, Bulgaria: [Pushbacks, Abuse at Borders](#), 16 gennaio 2016; Consiglio d'Europa: [Report of the fact-finding mission by Ambassador Tomáš Boček, Special Representative of the Secretary General on migration and refugees, to Bulgaria, 13-17 November 2017](#), 19 aprile 2018, pag. 6; alla fine di giugno 2022, le ONG Center for Legal Aid – Voice in Bulgaria e Mission Wings hanno pubblicato un [video](#) nel quale intervengono diverse persone che hanno subito respingimenti.

<sup>7</sup> Cfr. [bordermonitoring.eu](#), [Get out! La situazione delle persone rifugiate in Bulgaria](#), giugno 2020, pag. 19 e segg.

<sup>8</sup> HRW, Bulgaria: [Migrants Brutally Pushed Back at Turkish Border](#), 26 maggio 2022.

<sup>9</sup> Consiglio d'Europa, [Pushback policies and practice in Council of Europe Member States](#), 8 giugno 2019. Estratto dal rapporto: «*In November 2018, Bulgaria and Greece collectively pushed back 11 000 migrants, with many being stripped, beaten and robbed of their food and possessions before being expelled to Turkey. [...] Pushbacks and other violent action appear to remain widespread along the border of Bulgaria with Turkey.*».

**L'uso della violenza contro le persone rifugiate da parte delle autorità bulgare è indiscutibile. Il numero elevato delle segnalazioni e il numero delle persone coinvolte non fanno che confermare che la violenza è voluta o perlomeno tollerata dallo Stato.**

### 2.1.3 Croazia

Anche in Croazia la violenza da parte della polizia è diffusa e documentata da anni.<sup>10</sup>

Nel 2019 la presidente croata ha confermato alla televisione svizzera l'uso della violenza lungo il confine, affermando che, naturalmente, quando le persone vengono espulse si verifica qualche episodio di violenza. Tuttavia, il Ministro dell'Interno, il capo della polizia e gli agenti di polizia locali le hanno sempre assicurato che la violenza utilizzata non sarebbe mai stata eccessiva.<sup>11</sup>

Nel 2021 un gruppo di giornalisti<sup>12</sup> è riuscito per la prima volta a filmare segretamente la brutale violenza delle unità speciali dello Stato contro i richiedenti asilo, documentando in modo inequivocabile fatti e crimini già noti.<sup>13</sup> Ricerche estenuanti, durate diversi mesi, hanno dimostrato che si tratta di agenti di polizia croati.

Nell'ottobre 2021 la commissaria europea responsabile, Ylva Johansson, ha espresso preoccupazione per le segnalazioni di respingimenti illegali e l'orchestrazione della violenza alle frontiere esterne dell'UE.<sup>14</sup>

Il 18 novembre 2021 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la Croazia aveva espulso una famiglia senza una procedura individuale, violando così il divieto di espulsione collettiva. Con la morte della figlia durante il respingimento, la Croazia ha violato il suo diritto

---

<sup>10</sup> Cfr. ad es. i rapporti del Comitato contro la tortura del Consiglio d'Europa (*Report to the Croatian Government on the visit to Croatia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 10 to 14 August 2020*, 3 dicembre 2021); del Border Violence Monitoring Networks (ad es. *Croatian authorities leading choreographed violence near Cetingrad* del 21 ottobre 2020; *monthly reports*; *Torture and cruel, inhumane and degrading treatment of refugees and migrants in Croatia in 2019* del 15 gennaio 2020, da cui è tratto quanto segue: «More than 80% of our case reports collected in 2019 contained one or, in most cases, multiple features of violence indicating either torture or cruel, inhumane and degrading treatment.»), Centre for Peace Studies (ad es. *Report on violent and illegal expulsions of children and unaccompanied children* del 29 maggio 2020), *bordermonitoring.eu*. Diversi articoli di stampa, tra cui: The Guardian, *Croatian police accused of 'sickening' assaults on migrants on Balkans trail*, 21 ottobre 2021; Rundschau, *Prova video: Poliziotti croati picchiano i migranti provenienti dall'UE*, 6 ottobre 2021; The Guardian, *Croatian border police accused of sexually assaulting Afghan migrant*, 7 aprile 2021; Der Spiegel, *«Mi hanno picchiato come matti senza interruzione»*, 18 novembre 2020; Heute, *La polizia croata dovrebbe brutalmente uccidere i migranti*, 25 ottobre 2020; Heute, *Yilmaz si lamenta: «L'Austria ha abbandonato la Bosnia»*, 30 settembre 2020; Deutschlandfunk, *Forza della polizia sulla rotta dei Balcani «Rompono braccia, gambe, teste»*, 31 luglio 2019; Save the children, *Hundreds of children report police violence at EU borders*, 24 dicembre 2018, il rapporto riguarda anche la violenza perpetrata ai confini dell'UE, tra cui Bulgaria e Croazia, estratto: *«According to children's testimonies, some border guards at different borders in the Western Balkans region used pepper sprays on them, took their phones and broke them, stole money from them, forced them to remove clothes and shoes, and set dogs on them.»*

<sup>11</sup> SRF, Telegiornale del 9 luglio 2019, *La Presidente della Croazia Grabar-Kitarović sulla rotta dei Balcani*.

<sup>12</sup> Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD Studio Wien, ARD Monitor, «Libération», Novosti, RTL Kroatien, SRF Rundschau und Pointer.

<sup>13</sup> Rundschau, *Prova video: La polizia croata picchia le persone migranti dall'UE*, 6 ottobre 2021.

<sup>14</sup> Deutsche Welle, *Ylva Johansson: Extremely concerned about reports of illegal pushbacks*, 7 ottobre 2021.

alla vita. Oltre ad altre violazioni dei diritti è stato appurato che la Croazia non ha condotto indagini efficaci riguardo il caso.<sup>15</sup>

Alla fine del 2021 il Comitato contro la tortura del Consiglio d'Europa ha criticato l'uso della violenza da parte delle autorità croate durante i respingimenti.<sup>16</sup> Dopo aver ricevuto accuse concrete sul trattamento delle persone in cerca di protezione da parte delle autorità croate, il presidente Zoran Milanović ha definito «parassiti» gli esperti del Comitato contro la tortura. A suo parere, «avrebbero ficcato il naso ovunque» e avrebbero dato lezioni agli altri.<sup>17</sup>

Nel 2021, AYS e Border Violence Monitoring Network hanno riportato 2'805 persone vittime di rinvii coatti e violenze da parte della polizia.<sup>18</sup> Anche il Centre for Peace Studies (CMS) riferisce che l'uso regolare della forza (insieme ai respingimenti e all'accesso negato alla procedura d'asilo) rappresenta uno dei maggiori problemi in Croazia.<sup>19</sup>

**L'uso della violenza da parte delle autorità croate nei confronti delle persone rifugiate è indiscutibile ed è anche confermato dalle massime autorità.**

## 3 Classificazione giuridica

### 3.1 Monopolio del potere da parte dello Stato

La polizia rappresenta il monopolio statale sull'uso della forza. L'esercizio di tale monopolio tocca un ambito alquanto delicato perché comporta sempre il rischio di abuso di potere e di violazione dei diritti umani.<sup>20</sup> Il monopolio statale sull'uso della forza è vincolato da condizioni e requisiti dello Stato di diritto, si legittima con la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con il principio dello Stato di diritto e della democrazia. Nello Stato democratico di diritto non può essere lasciato ai singoli individui il compito di rispettare o meno le disposizioni democraticamente adottate e conformi ai diritti fondamentali.<sup>21</sup> La polizia dipende dallo Stato e agisce in nome e per conto di quest'ultimo. Lo Stato è tenuto quindi a rispondere delle azioni dei propri funzionari di polizia quando queste sono esercitate nell'ambito della relativa attività professionale.<sup>22</sup> In Croazia, come in Bulgaria, le forze di polizia dipendono dal Ministero dell'Interno.

<sup>15</sup> Corte EDU, *M.H. and Others v. Croatia* del 18 novembre 2021, vedi anche Pro Asyl, [La Corte dei diritti dell'uomo condanna la Croazia per respingimenti illegali](#), notizie del 27 novembre 2021 con ulteriori riferimenti.

<sup>16</sup> Consiglio d'Europa, [Report to the Croatian Government on the visit to Croatia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment \(CPT\) from 10 to 14 August 2020](#), 3 dicembre 2021.

<sup>17</sup> Spiegel, [Il presidente croato Milanović offende i controllori definendoli «parassiti»](#), 3 dicembre 2021.

<sup>18</sup> ECRE/AIDA, [Rapporto Croazia, aggiornamento 2021](#) del maggio 2021, pag. 25.

<sup>19</sup> ECRE/AIDA, [Rapporto Croazia, aggiornamento 2021](#) del maggio 2021, pag. 25.

<sup>20</sup> Humanrights.ch, [Polizia e diritti umani](#).

<sup>21</sup> Cfr. anche Markus Mohler, *Professione agente di polizia e diritto sulla polizia nello Stato di diritto*, Berna 2020, pag. 49 e segg.

<sup>22</sup> In riferimento alla CEDU: «*A Contracting State will be responsible under the Convention for violations of human rights caused by acts of its agents carried out in the performance of their duties.*» (Corte EDU, *Reilly v. Ireland*, del 23 settembre 2014, n. 53).



## 3.2 Obblighi internazionali

Il lavoro della polizia deve anche rispettare le norme in materia di diritto internazionale. In particolare, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU), la Carta europea dei diritti fondamentali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici (Patto ONU II), la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e la Convenzione internazionale sulla protezione di tutte le persone dalle sparizioni.<sup>23</sup> Il divieto della tortura e di ogni tipo di trattamento crudele, disumano o degradante, nonché il divieto di respingimento che ne deriva, sono elementi essenziali ai fini dell'esame delle situazioni legate all'uso della forza e dei respingimenti alle frontiere esterne. Si tratta di un diritto internazionale cogente. Per «cogente» si intendono le norme che non possono essere modificate o soppresse dai soggetti giuridici e che pertanto si applicano in ogni caso indipendentemente dalla volontà delle parti interessate.

## 3.3 Obblighi nazionali

Oltre alle norme internazionali, il diritto nazionale stabilisce ulteriori norme per l'attività svolta dalle forze di polizia.

In Bulgaria, il *Bulgarian Police Code of Ethics*<sup>24</sup> e altre basi giuridiche nazionali<sup>25</sup> stabiliscono dei limiti nei confronti del lavoro svolto dalla polizia e definiscono le basi per la proporzionalità dell'uso della forza, fermo restando che il diritto internazionale cogente non deve mai essere limitato. Lo stesso vale per la Croazia, dove esiste una legge specifica sulla polizia che disciplina le azioni di quest'ultima.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Cfr. anche Markus Mohler, *Professione agente di polizia e diritto sulla polizia nello Stato di diritto*, Berna 2020, pag. 25 e segg.

<sup>24</sup> Bulgaria, *Code of Ethics for officials of the Ministry of the Interior with police functions*, 4 giugno 2004.

<sup>25</sup> [Panoramica delle basi giuridiche rilevanti per il lavoro della polizia in Bulgaria](#).

<sup>26</sup> [Panoramica delle basi giuridiche rilevanti per il lavoro della polizia in Croazia](#); traduzione informale [inglese della legge sulla polizia](#) della Croazia.

## 4 Art. 3 CEDU

### 4.1 Campo di protezione

«Nessuno può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti.» L'articolo 3 della CEDU fa parte del diritto internazionale cogente, vale a dire che esso si applica come regola generale e non può essere limitato. Non importa come si comporta la persona interessata o quali siano gli interessi pubblici in gioco.<sup>27</sup>

L'articolo 3 della CEDU trova spesso applicazione nei casi riguardanti atti intenzionali di dipendenti pubblici o di autorità. È un obbligo negativo dello Stato quello di astenersi dall'infliggere gravi danni sul proprio territorio.<sup>28</sup> L'art. 3 della CEDU prevede anche obblighi positivi a carico degli Stati: da un lato l'obbligo di applicare un quadro giuridico di tutela contro una violazione dell'art. 3 della CEDU, e dall'altro l'obbligo di avviare una procedura di inchiesta efficace in caso di allegazioni sulla violazione dell'art. 3 della CEDU.<sup>29</sup>

Perché si parli di violazione dell'art. 3 CEDU, il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di tale gravità è relativa e dipende dalle circostanze del caso: la durata del maltrattamento, i suoi effetti a livello fisico o psichico, nonché il sesso, l'età e lo stato di salute della persona vittima di maltrattamento. Per stabilire se la soglia di gravità è stata superata, si possono prendere in considerazione altri fattori, in particolare lo scopo del maltrattamento, l'intento o la motivazione sottostante, fermo restando che l'assenza di intenzione di mortificare o umiliare la vittima non esclude la violazione dell'art. 3 della CEDU. Altrettanto rilevante è il contesto in cui detto maltrattamento è stato commesso e se la vittima si trova in una situazione di vulnerabilità.<sup>30</sup> Per una violazione dell'art. 3 CEDU, il tribunale presuppone che si tratti di un atto intenzionale e che le sofferenze fisiche e psichiche non siano il risultato di un comportamento accidentale o negligente.<sup>31</sup> In particolare, nel caso di atti commessi da privati, la Corte esamina la gravità dei maltrattamenti alla luce dei diversi elementi. Tuttavia, se gli autori del reato sono membri delle forze dell'ordine, qualsiasi comportamento nei confronti di un individuo che ne violi la dignità umana deve essere considerato in linea di principio come una violazione dell'art. 3 della CEDU.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> Cfr. Corte EDU, *A. and Others c. the United Kingdom* del 19 febbraio 2009, punto 126; *Mocanu and Others c. Romania* del 17 settembre 2014, punto 315.

<sup>28</sup> Corte EDU, *Hristozov and Others c. Bulgaria* del 13 novembre 2012, punto 111.

<sup>29</sup> Corte EDU, *X and Others c. Bulgaria* del 2 febbraio 2021, punto 178.

<sup>30</sup> Cfr. Corte EDU, *Khlaifia and Others c. Italy* del 15 dicembre 2016, punto 160.

<sup>31</sup> Corte EDU, *Nicolae Virgiliu Tănase v. Romania* del 25 giugno 2019, punto 121 e 123.

<sup>32</sup> Corte EDU, *Bouyid vs. Belgium* del 28 settembre 2015, punto 100-101.

## 4.2 Giurisprudenza Corte EDU

Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, se una persona subisce violenza fisica da parte delle forze dell'ordine e tale violenza non è assolutamente necessaria sulla base del comportamento della persona interessata, tale atto costituisce una lesione della dignità umana e, in linea di principio, una violazione dell'art. 3 della CEDU. Ciò è indipendente dagli effetti sulla persona interessata. La sentenza della Grande Camera della Corte EDU *Bouyid c. Belgio* riguardava due uomini, uno di 17 anni al momento dell'accaduto e l'altro maggiorenne. Entrambi sostenevano di essere stati schiaffeggiati da agenti di polizia durante il loro arresto. La Corte EDU ha ritenuto che ciò costituisse una violazione dell'articolo 3 della CEDU.<sup>33</sup>

La Corte non ritiene tuttavia che qualsiasi utilizzo della forza da parte di dipendenti statali costituisca una violazione dell'articolo 3 della CEDU. In circostanze ben definite, come ad es. durante un arresto, può essere consentito ricorrere alla forza, a condizione che ciò sia indispensabile e non eccessivo.<sup>34</sup>

La Corte EDU ha ritenuto sproporzionato l'uso di manganelli per il controllo dell'identità, considerando che la persona interessata era disarmata e aveva avuto un comportamento passivo prima di essere spinta a terra.<sup>35</sup> Sebbene la persona avesse morso un agente di polizia, la Corte EDU ha constatato una violazione dell'articolo 3 della CEDU da parte degli agenti di polizia. In un altro caso, la Corte ha nuovamente constatato una violazione dell'articolo 3 della CEDU, anche se la persona interessata aveva sputato sugli agenti e aveva cercato di picchiarli.<sup>36</sup>

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha inoltre ritenuto che perquisire una persona in un campo da basket con almeno 13 altre persone presenti senza un motivo legittimo costituisce una violazione dell'articolo 3 della CEDU. La Corte ha anche sottolineato il fatto che, nel caso di specie, le persone interessate fossero particolarmente vulnerabili, essendo sopravvissute a un naufragio.<sup>37</sup>

## 5 Valutazione da parte di autorità e del tribunale

L'OSAR non dispone delle decisioni della SEM, per cui per una valutazione della posizione della SEM deve basarsi sulle dichiarazioni contenute nelle sentenze del TAF. Di conseguenza, di seguito viene riprodotta principalmente la valutazione da parte del TAF. Va tuttavia osservato che nelle sentenze analizzate non è mai stata messa in discussione la credibilità delle allegazioni sulla violenza subita dalle forze dell'ordine e che tali fatti non sono stati messi in dubbio dalla SEM.

<sup>33</sup> Corte EDU, *Bouyid vs. Belgium* del 28 settembre 2015.

<sup>34</sup> Corte EDU, *Necdet Bulut v. Turkey* del 20 novembre 2007, punto 23; Corte EDU, *Shmorgunov and Others v. Ukraine* del 21 gennaio 2021, punto 359

<sup>35</sup> Corte EDU, *Dembele v. Switzerland* del 24 settembre 2013, punto 47.

<sup>36</sup> Corte EDU, *A.P. v. Slovakia* del 28 gennaio 2020, punto 62

<sup>37</sup> Corte EDU, *Safi and Other v. Greece* del 7 luglio 2022.

## 5.1 Bulgaria

Nella sentenza di riferimento [F-7195/2018](#) dell'11 febbraio 2020<sup>38</sup> il TAF ha stabilito che la procedura d'asilo in Bulgaria presentava alcune lacune e le condizioni di accoglienza erano precarie, tuttavia sono state negate carenze sistemiche. Di conseguenza, secondo una giurisprudenza costante, non viene riconosciuta la competenza della Svizzera in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. Nelle sentenze del TAF viene regolarmente indicato, con moduli di testo, che la Bulgaria adempie ai propri obblighi di diritto internazionale e che pertanto si può presumere che la Bulgaria conosca e tuteli i diritti conferiti alle persone in cerca di protezione dalle direttive dell'UE. Anche se questo assunto di base può essere confutato caso per caso, occorrono indicazioni concrete e serie.<sup>39</sup>

Per quanto riguarda le violenze subite dalla polizia, il Tribunale conferma la posizione della SEM secondo cui la Bulgaria dovrebbe essere considerata uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante e, di conseguenza, basarsi sul principio della volontà e della capacità di protezione dello Stato. In caso di trattamento «ingiusto» da parte delle autorità, si rinvia alle vie di ricorso interne,<sup>40</sup> se necessario con il sostegno di una ONG operante in Bulgaria.<sup>41</sup>

Anche nel caso di allegazioni di danni alla salute ancora visibili e dimostrabili in Svizzera, come fratture<sup>42</sup> o morsi di cane<sup>43</sup>, che secondo quanto riportato dalle persone interessate sono stati compiuti dalla polizia bulgara o dai relativi cani – cosa che né la SEM né il tribunale mettono in dubbio, purché le argomentazioni siano prese in considerazione – il TAF non vede in linea di principio indicazioni gravi di una violazione degli obblighi del diritto internazionale.

Il Tribunale ha confermato, in linea con la SEM, che, in un caso di presunta violenza da parte della polizia, gli episodi descritti devono essere considerati come un abuso di singoli funzionari, e che, data la possibilità di procedere legalmente contro tale comportamento illecito, non sono imputabili allo Stato bulgaro.<sup>44</sup>

Tuttavia, nella prima metà del 2022, il Tribunale ha rinviato alcuni casi alla SEM, rimproverando quest'ultima di argomentazioni generiche. È il caso, ad esempio, della sentenza<sup>45</sup> riguardante un ricorrente afgano, che sosteneva di essere stato inseguito dai cani e di essere stato picchiato in Bulgaria da membri delle autorità bulgare. Esisteva inoltre il sospetto di un

<sup>38</sup> Comunicato stampa dell'OSAR, [Fermare i trasferimenti Dublino verso la Bulgaria](#), 19 febbraio 2020.

<sup>39</sup> [DTAF 2010/45](#) E. 7.4 segg.

<sup>40</sup> Cfr. ad es. TAF, sentenza [F-113/2022](#) del 3 febbraio 2022; sentenza [F-556/2022](#) del 10 febbraio 2022; sentenza [D-729/2022](#) del 21 febbraio 2022.

<sup>41</sup> Cfr. ad es. TAF, sentenza [D-5684/2021](#) del 6 gennaio 2022; sentenza [E-5686/2021](#) del 24 febbraio 2022; sentenza [E-1457/2022](#) del 31 marzo 2022; sentenza [E-2642/2022](#) del 24 giugno 2022.

<sup>42</sup> Cfr. ad es. TAF, sentenza [E-5686/2021](#) del 24 febbraio 2022 (frattura di tre dita e rotula); sentenza [F-113/2022](#) del 3 febbraio 2022 (frattura del naso); sentenza [E-2392/2022](#) del 3 giugno 2022 (frattura del naso).

<sup>43</sup> Cfr. TAF, sentenza [D-5684/2021](#) del 6 gennaio 2022; sentenza [F-738/2022](#) del 22 febbraio 2022.

<sup>44</sup> Cfr. TAF, sentenza [D-729/2022](#) del 21 febbraio 2022, E. 7.1.1.

<sup>45</sup> TAF, sentenza [D-1128/2022](#) dell'8 aprile 2022.

PTSD causato dalle autorità bulgare. Il TAF ha criticato le argomentazioni generiche della SEM secondo cui il ricorrente non era riuscito a rovesciare la presunzione legale in base alla quale la Bulgaria aveva adempiuto ai propri obblighi di diritto internazionale e non aveva trattato in modo disumano i richiedenti asilo. Queste affermazioni, secondo il Tribunale, non sarebbero comprensibili.<sup>46</sup> Alla luce di quanto precede e del fatto che la SEM non ha provveduto a prendere posizione in merito agli effetti della guerra in Ucraina, il caso è stato rinviato alla SEM ai fini di un accertamento completo e corretto dei fatti. In un'altra sentenza<sup>47</sup> il ricorrente aveva riferito di essere stato calpestato e picchiato al confine bulgaro e di aver assistito ad aggressioni da parte delle autorità sul campo. La SEM non si è confrontata con tali allegazioni né nella fattispecie né nei considerando, nonostante le argomentazioni circostanziate relative ai maltrattamenti subiti e alle loro conseguenze. Anche in questo caso il TAF ha ritenuto che la SEM non avesse sufficientemente adempiuto al suo obbligo di motivazione. Allo stesso tempo, per quanto riguarda il trattamento disumano invocato dal ricorrente, l'episodio non sarebbe stato pienamente accertato nella fattispecie.<sup>48</sup> Lo stesso vale per un altro caso in cui il ricorrente presentava morsi di cane e sosteneva di essere stato inseguito dai cani della polizia bulgara. Anche qui la SEM non si è confrontata adeguatamente con tali allegazioni, il che ha comportato, tra l'altro, l'ammissione (di ricorso) e il rinvio del caso alla SEM.<sup>49</sup>

## 5.2 Croazia

In una sentenza di riferimento<sup>50</sup> del 12 giugno 2019, il Tribunale si è occupato del problema dei respingimenti da parte delle autorità croate al confine con la Bosnia-Erzegovina. La sentenza riguarda un uomo siriano che, stando alle sue dichiarazioni, è stato espulso in Bosnia 18 volte dalle autorità croate sotto costrizione e subendo maltrattamenti. Il TAF si è espressamente astenuto dall'esaminare se il comportamento delle autorità croate nei confronti del richiedente asilo, evidenziato in vari rapporti, fosse da considerarsi sufficientemente grave e sistematico da superare i limiti riguardanti la presenza di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino III. Tuttavia, ha osservato che la SEM è stata troppo semplicistica quando ha affermato in maniera generica che la Croazia aveva adempiuto ai suoi obblighi giuridici internazionali. La SEM avrebbe dovuto verificare se in Croazia sussisteva un rischio generale di trattamento disumano o degradante per i richiedenti asilo, se esisteva il rischio di un respingimento a catena e quindi di una violazione del principio di non respingimento e, in caso negativo, se esistevano motivi imperativi per l'entrata in materia ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. Il Tribunale ha annullato la decisione della SEM e rinviato il caso all'istanza precedente ai fini di un accertamento completo e corretto dei fatti e di una nuova valutazione ai sensi dei considerando. L'8 agosto 2019 la SEM ha emesso nuovamente una decisione di non entrata nel merito (NEE) in base alla quale il ricorrente non aveva presentato alcuna argomentazione atta a confutare la competenza della Croazia. Inoltre, i respingimenti riguarderebbero solo le persone che sono entrate illegalmente in Croazia, il che non sarebbe più il caso del ricorrente, purché presenti una domanda d'asilo dopo il suo trasferimento. Contro tale decisione è stato presentato un nuovo

<sup>46</sup> TAF, sentenza [D-1128/2022](#) dell'8 aprile 2022, E. 8.5.

<sup>47</sup> TAF, sentenza [E-1116/2022](#) dell'16 marzo 2022.

<sup>48</sup> TAF, sentenza [E-1116/2022](#) del 16 marzo 2022, 2.2.2.

<sup>49</sup> TAF, sentenza [F-738/2022](#) dell'22 febbraio 2022.

<sup>50</sup> TAF, sentenza [E-3078/2019](#) del 12 luglio 2019.

ricorso. Nella sentenza<sup>51</sup> il TAF ha nuovamente constatato che la SEM aveva accertato in modo incompleto la fattispecie rilevante dal punto di vista giuridico e non aveva ancora chiarito a sufficienza se ci fossero ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi1. Il TAF ha inoltre osservato che, contrariamente al parere della SEM, il modo in cui la Croazia tratta le persone migranti e le persone entrate illegalmente nel suo territorio al di fuori del quadro Dublino è del tutto rilevante ai fini della valutazione concernente il modo in cui detto Paese adempie ai propri obblighi di diritto internazionale.

Con motivazioni simili, il TAF ha annullato altri casi<sup>52</sup> riguardanti trasferimenti Dublino verso la Croazia. Da menzionare in particolare è il caso di un uomo che era già stato trasferito dalla Slovenia verso la Croazia nell'ambito di una procedura di riammissione e che, nel suo ricorso, sosteneva di non aver avuto la possibilità di presentare una domanda d'asilo dopo il suo trasferimento in Croazia. Il Tribunale<sup>53</sup> ha ritenuto che ciò costituisse almeno un'indicazione del fatto che, anche in caso di ritrasferimento verso la Croazia, non sempre vi è la possibilità di presentare una domanda d'asilo.<sup>54</sup>

Dalla sentenza di riferimento del 2019<sup>55</sup>, i casi di violazione del diritto internazionale in Croazia sono ulteriormente aumentati.<sup>56</sup> La giurisprudenza del TAF sulla Croazia non è uniforme. Nelle procedure di ammissione (*take charge*), la SEM deve chiarire in modo approfondito l'accesso alla procedura, secondo la giurisprudenza del TAF. Il Tribunale non contesta l'esistenza di dubbi circa il rispetto del diritto internazionale da parte della Croazia.

In diversi casi il Tribunale si è occupato delle accuse di violenza della polizia e di respingimenti da parte della polizia croata.<sup>57</sup> In una sentenza<sup>58</sup> del gennaio 2022, il TAF ha rinviato per la seconda volta alla SEM il caso di un cittadino afghano. Quest'ultimo aveva tentato 16 volte di attraversare il confine tra Bosnia e Croazia, prima di riuscirci. Il richiedente affermava di essere stato vittima di ulteriori abusi durante i respingimenti. Secondo il TAF, la SEM non ha affrontato in maniera adeguata la problematica dei respingimenti né la presenza di irregolarità sistematiche in Croazia. Il TAF<sup>59</sup> ha chiesto alla SEM di tenere conto dei rapporti più recenti e ha contestato alla SEM di non aver fornito informazioni precise sulle fonti utilizzate per la motivazione della decisione.<sup>60</sup>

<sup>51</sup> TAF, sentenza [E-4211/2019](#) del 9 dicembre 2019.

<sup>52</sup> Ad es. TAF, sentenza [E-4788/2019](#) del 25 settembre 2019; sentenza [E-5430/2019](#) del 5 novembre 2019; sentenza [D-6299/2019](#) del 4 dicembre 2019.

<sup>53</sup> TAF, sentenza [D-6299/2019](#) del 4 dicembre 2019 E. 4.4.

<sup>54</sup> Adriana Romer/Angela Stettler, La giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale in materia di diritto d'asilo, in: *Annuario del diritto della migrazione 2019/2020*, pag. 308 e segg.

<sup>55</sup> TAF, sentenza [E-3078/2019](#) del 12 luglio 2019; cfr. Adriana Romer/Angela Stettler, La giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale in materia di diritto d'asilo, in: *Annuario del diritto della migrazione 2019/2020*, pag. 308 e segg.

<sup>56</sup> Cfr. ad es. Corte EDU, *M.H. and others v. Croatia* del 18 novembre 2021; Consiglio d'Europa, *Report to the Croatian Government on the visit to Croatia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 10 to 14.8.2020*, pubblicato il 3 dicembre 2021; cfr. anche le osservazioni al capitolo 1.1.3 del presente rapporto.

<sup>57</sup> Cfr. ad es. TAF, sentenza [D-7/2022](#) del 24 marzo 2022; sentenza [F-1103/2022](#) del 23 marzo 2022; sentenza [D-1418/2022](#) del 4 aprile 2022; sentenza [D-419/2022](#) del 13 aprile 2022; sentenza [F-1653/2022](#) del 21 aprile 2022; [E-4550/2021](#) del 22 ottobre 2021.

<sup>58</sup> TAF, sentenza [F-5675/2021](#) del 6 gennaio 2022.

<sup>59</sup> *Ibid.*, E. 4.6.

<sup>60</sup> Adriana Romer/Teresia Gordzielik, La giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale in materia di diritto d'asilo, in: *Annuario del diritto della migrazione 2021/2022*, pag. 231 segg.

In diversi casi riguardanti famiglie con figli, il TAF ha respinto il ricorso facendo riferimento alle vie di ricorso interne<sup>61</sup> o all'ipotesi generale del rispetto degli obblighi internazionali da parte della Croazia.<sup>62</sup> Nel caso di una famiglia con tre figli, che sosteneva che i genitori e un figlio erano stati picchiati e aggrediti da un cane dopo essere entrati in Croazia, il TAF ha confermato la posizione della SEM, secondo la quale l'abuso di potere da parte delle autorità croate riguardava unicamente la zona di frontiera. Il Tribunale concorda inoltre con la SEM sul fatto che la Croazia è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante e che pertanto i ricorrenti avrebbero dovuto non solo sporgere denuncia contro le autorità croate, come sostenuto, a un'organizzazione internazionale, ma sporgere denuncia anche contro un singolo agente di polizia per presunto abuso di potere presso l'autorità di controllo competente.<sup>63</sup>

## 6 Ricorso giurisdizionale nazionale

Dal divieto di tortura di cui all'art. 3 della CEDU, in combinato disposto con l'art. 13 della CEDU, deriva il diritto a un'indagine ufficiale efficace e approfondita nel caso in cui una persona affermi in modo comprensibile di essere stata sottoposta a trattamenti degradanti da parte di funzionari di polizia. Anche la SEM e il TAF fanno riferimento, come indicato, alla possibilità di ricorso giurisdizionale nazionale dopo il trasferimento nel rispettivo Stato. Qui di seguito si intende chiarire se esistano e siano accessibili rimedi giuridici efficaci e se la persecuzione dell'autore del reato potrebbe essere un risultato realistico.

### 6.1 Bulgaria

In Bulgaria non esiste un organo specifico che si occupi di ricorsi contro la polizia, anche se in alcuni casi il difensore civico nazionale può rivolgersi al Ministro dell'Interno.<sup>64</sup> Vi è inoltre la possibilità di rivolgersi al Ministero pubblico o al Ministero dell'Interno. Questa è la procedura amministrativa. Esiste anche un procedimento penale<sup>65</sup> che può essere avviato dinanzi al Ministero pubblico e potenzialmente dinanzi al Tribunale penale, se esistono dati relativi a reati commessi da un agente di polizia nell'ambito del suo lavoro (furto, aggressione, omicidio, comportamento degradante o discriminatorio); nel caso in cui tali reati siano dimostrati e condannati, è possibile chiedere il risarcimento dei danni. Il problema principale per i richiedenti asilo risiede nel fatto che è difficile per loro ricorrere a vie legali a causa dell'assenza di prove dei reati da dimostrare, dell'identificazione incerta dell'autore del reato e della mancanza di accesso effettivo all'assistenza giuridica. Finora non è stato avviato alcun procedimento penale per violenza perpetrata dalla polizia alla frontiera. Secondo il Center for Legal aid – Voice in Bulgaria, esistono vie legali previste dalla legge, tuttavia se riguardano casi di violenza da parte della polizia contro persone in cerca di protezione per i motivi indicati, si tratta di cause perse.<sup>66</sup>

<sup>61</sup> Ad es. TAF, sentenza [D-419/2022](#) del 13 aprile 2022.

<sup>62</sup> Ad es. TAF, sentenza [E-794/2022](#) del 5 maggio 2022.

<sup>63</sup> TAF, sentenza [D-1418/2022](#) del 4 aprile 2022, in particolare E- 5.3.1 segg.

<sup>64</sup> Cfr. [www.policinglaw.info/country/bulgaria](http://www.policinglaw.info/country/bulgaria) alla voce «Police oversight».

<sup>65</sup> Maggiori informazioni sono disponibili su [www.humanrightsguide.bg/en/themes/arrest-detention/arrest/how-to-complain/complaints-about-mistreatment](http://www.humanrightsguide.bg/en/themes/arrest-detention/arrest/how-to-complain/complaints-about-mistreatment).

<sup>66</sup> Center for Legal aid – Voice in Bulgaria, notizie del 10 agosto 2022.

## 6.2 Croazia

Ai sensi dell'art. 6 della legge croata sulla polizia, una persona fisica o giuridica può presentare una richiesta o un ricorso per il lavoro svolto da un agente di polizia o da un'unità organizzativa. La direzione dell'unità organizzativa competente è tenuta a informare la persona richiedente, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta o del ricorso, in merito alla relativa domanda e alle misure adottate.

I cittadini possono rivolgersi anche all'ufficio del difensore civico per ricorsi contro la polizia. L'articolo 4 della legge sul difensore civico definisce uno dei suoi compiti come segue: «Il difensore civico promuove e tutela i diritti umani, le libertà e lo stato di diritto esaminando i ricorsi relativi a pratiche illecite e irregolarità riguardanti l'operato di enti governativi, organi di amministrazioni locali e regionali, persone giuridiche con poteri pubblici nonché persone fisiche e giuridiche conformemente a leggi speciali»<sup>67</sup>

Le possibilità esistenti, tuttavia, presuppongono una rappresentanza legale abilitata all'assistenza in diritto penale e civile. Le ONG non hanno il diritto di farlo e non possono quindi fornire il loro sostegno. Per essere rappresentate da un avvocato, le persone interessate devono disporre di mezzi finanziari, cosa che, nella maggior parte dei casi, è improbabile per i richiedenti asilo. Inoltre, l'onorario per i casi di risarcimento è calcolato sulla base dell'importo del risarcimento stesso. A causa della scarsa probabilità di esito favorevole di tali ricorsi, è difficile trovare un rappresentante. Pro Asyl assiste numerosi casi molto ben documentati di persone vittime di violenza da parte della polizia.<sup>68</sup> L'organizzazione segnala enormi ostacoli per poter avere accesso ai rimedi giuridici e l'avvocato designato in Croazia ritiene che le probabilità di successo siano minime. Le complicazioni iniziano già prima dell'effettiva rappresentanza al momento del conferimento della procura: Se la persona interessata non parla croato, si deve provvedere a una traduzione per firmare la procura. Anche il traduttore deve firmare e confermare che la persona interessata abbia compreso quanto riportato nella procura. L'intera procedura deve essere filmata affinché la procura abbia validità.<sup>69</sup>

Il Center of Peace Studies croato (CMS) segue da anni il problema dei respingimenti e degli episodi di violenza da parte della polizia. Vengono segnalate indagini inefficaci e processi lunghi e infruttuosi, con conseguente impunità dell'autore del reato.<sup>70</sup>

Nel suo rapporto del 2021 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) ha dichiarato: «Il rapporto del CPT mostra anche chiaramente che non esistono meccanismi efficaci per identificare gli autori di presunti maltrattamenti. Inoltre, non esiste ancora un organo di ricorso indipendente della polizia, che svolga indagini efficaci su casi di presunti maltrattamenti da parte di funzionari delle forze dell'ordine e sulla tolleranza di maltrattamenti da parte di alti funzionari. Il rapporto evidenzia

---

<sup>67</sup> Traduzione OSAR. [Traduzione inglese dell'Ombudsman Act.](#)

<sup>68</sup> Pro Asyl, [Pro Asyl assiste le persone che hanno subito respingimenti e violenza da parte della polizia in Croazia](#), 9 giugno 2022.

<sup>69</sup> Pro Asyl, notizie del 10 agosto 2022.

<sup>70</sup> CMS, [Thousands of refugee testimonies but not a single effective investigation](#), 2 aprile 2021.



inoltre gravi carenze per quanto riguarda l'accuratezza e l'indipendenza delle indagini svolte.»<sup>71</sup>

### **6.3 Perdita di fiducia nelle autorità dello Stato**

Per la valutazione della ragionevolezza del ritorno nel Paese in cui si è verificata la violenza da parte dello Stato si tiene conto sia di elementi oggettivi che soggettivi. Oggettivamente, sia in Croazia che in Bulgaria la polizia ricorre alla violenza contro le persone rifugiate. Le vie legali interne nazionali per rivendicare tale violazione del diritto internazionale cogente sono molto difficili da applicare e hanno scarse probabilità di esito favorevole.

A ciò si aggiunge però anche la componente soggettiva dell'esigibilità del rinvio. Quando una persona subisce violenza da parte di un'autorità dello Stato, subentra una perdita di fiducia nei confronti di tale autorità e nella volontà di protezione dello Stato in questione. Rappresenta uno stress psicologico enorme rivolgersi proprio alle stesse autorità dello Stato per denunciare maltrattamenti subiti e mettersi sotto la loro protezione o addirittura richiederla. Dal punto di vista dell'OSAR, ciò non è ragionevole nei confronti delle persone interessate.

---

<sup>71</sup> Consiglio d'Europa, [Report to the Croatian Government on the visit to Croatia carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment \(CPT\) from 10 to 14.8.2020](#), pubblicato il 3 dicembre 2021, punto 64, pag. 39, traduzione OSAR.

## 7 Conclusione

La SEM e il TAF ritengono che gli episodi di violenza alle frontiere non siano rilevanti ai fini della valutazione dell'allontanamento in Bulgaria e Croazia. Essi fanno riferimento alle vie legali interne nazionali e al fatto che le persone trasferite a norma del regolamento Dublino non sono interessate da problemi di accesso alla procedura d'asilo. Questa classificazione non è condivisa dall'OSAR.

Secondo l'OSAR, l'argomentazione secondo cui gli episodi violenti sarebbero reati commessi da singoli funzionari non è corretta, in quanto lo Stato deve rispondere del comportamento della propria polizia. Essa detiene il monopolio del potere e, in quanto tale, è soggetta allo Stato, in casu al Ministero dell'Interno. Inoltre, data la ripetizione e la natura provata delle accuse, non è realistico pensare che la violenza della polizia sia un caso isolato.

L'uso della forza da parte delle autorità dello Stato nei confronti di persone in cerca di protezione in una situazione di vulnerabilità deve essere considerato come una violazione dell'articolo 3 della CEDU, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Si tratta di una violazione del diritto internazionale cogente.

Le violazioni di legge alla frontiera non possono essere considerate in modo separato rispetto alla situazione interna. Proprio a causa dell'uso sistematico della forza nei confronti delle persone in cerca di protezione, che, sulla base delle prove, non può essere classificato come comportamento scorretto di singoli individui, bensì come violazione dei diritti, se non voluta o ordinata dallo Stato, certamente tollerata da quest'ultimo, non si può presumere che lo stesso Stato agisca legalmente altrove.

Altrettanto importante è se lo Stato interessato disponga di una procedura efficace per perseguire comportamenti da parte dei propri funzionari di polizia che infrangono il codice penale. Come si è detto, ciò non avviene né in Croazia né in Bulgaria: in entrambi i Paesi infatti il ricorso alla giustizia nazionale non rappresenta un'opzione realistica. L'autore del reato può rimanere impunito.

Pertanto, le allegazioni di violenza subita da parte della polizia negli Stati di Dublino devono essere esaminate in modo approfondito dalla SEM e considerate come grave indizio di un presunto mancato rispetto degli obblighi internazionali, qualora tali allegazioni venissero ritenute credibili. Nella fattispecie si tratta di una violazione del diritto internazionale cogente di cui all'articolo 3 della CEDU. Se le forze di polizia non si attengono alle proprie norme di diritto internazionale e non condannano questo comportamento illecito, non si può presumere che la polizia abbia la volontà e la capacità di proteggere.

Non è inoltre da trascurare l'elemento psicologico dovuto alla perdita di fiducia. Le persone che hanno già subito violenze da parte della polizia di Stato devono essere rinviate in quello stesso Paese e, dopo il loro arrivo, devono rivolgersi nuovamente alla polizia per chiedere protezione. La SEM e il TAF non tengono conto dello stress psichico causato da ciò. Secondo l'OSAR, è irragionevole rinviare persone nello Stato in cui hanno subito maltrattamenti da parte delle autorità.

## 8 Richieste dell'OSAR

L'uso della forza nei confronti delle persone in cerca di protezione da parte delle autorità bulgare e croate viola gli obblighi del diritto internazionale, in particolare l'articolo 3 della CEDU. L'intensificarsi di tali episodi e le numerose testimonianze indicano un uso sistematico della forza, se non voluto, sicuramente tollerato dagli Stati interessati. La situazione alla frontiera non può essere considerata isolatamente rispetto a quanto avviene all'interno del Paese. La presunzione legale secondo cui tali Stati rispettano i propri obblighi di diritto internazionale non può pertanto essere garantita.

**Di conseguenza, i trasferimenti verso la Bulgaria e la Croazia ai sensi del regolamento Dublino III sono in linea di principio inammissibili e inaccettabili dal punto di vista dell'OSAR.**

**L'OSAR chiede pertanto di rinunciare ai trasferimenti verso la Bulgaria e la Croazia.**